

nuovo articolo. In esso sono equamente salvaguardati così gl'interessi dei concessionari privati, come quelli dello Stato: vige per gli uni e per gli altri il diritto comune, in tutto quello che non riguarda l'esercizio delle comunicazioni telefoniche; in quanto riguarda questo esercizio sta l'eccezione della presente legge, secondo la quale non si è responsabili che per il rimborso delle tasse e delle indennità che saranno stabilite dal regolamento e dagli atti di concessione.

Può parere a taluno che, quando si dica *tasse*, non sia compreso il rimborso dovuto a quelli che hanno abbonamenti, perchè l'abbonamento non è una tassa. Ma la Commissione crede che in questo termine sia compreso anche il rimborso di una parte dell'abbonamento, e fa speciale raccomandazione al Governo perchè, quando si tratta di tasse, oltre a determinare la restituzione delle tasse pagate per la trasmissione isolata di comunicazioni in pubblico ufficio nell'interno dei Comuni e di quelle per le comunicazioni telefoniche fra Comune e Comune, si determini anche la restituzione di una porzione di abbonamento, quando si tratta di abbonamenti entro uno stesso circuito comunale.

Con questa raccomandazione e con questa spiegazione, la Commissione spera di aver consentito il Governo nell'adozione della nuova redazione dell'articolo 21.

Presidente. L'onorevole sotto-segretario di Stato ha facoltà di parlare.

Pascolato, sotto segretario di Stato per le poste e pei telegrafi. La nuova redazione che viene proposta corrisponde sostanzialmente alla primitiva proposta del Ministero, il quale, per conseguenza, non può aver difficoltà di accettarla. Si terrà conto poi nel regolamento dell'osservazione fatta dall'onorevole relatore per la restituzione delle tasse di cui quest'articolo tratta.

Presidente. Onorevole Marinuzzi...

Marinuzzi. Dopo gli schiarimenti dati dal relatore, non ho difficoltà di accettare la nuova formula.

Presidente. Onorevole Daneo...

Daneo. Avendo proposto io stesso la nuova formula, non posso non accettarla.

Presidente. Pongo ora a partito l'articolo 21:

“ La responsabilità civile di chi esercita le comunicazioni telefoniche per uso pubblico, pei danni recati senza dolo, è limitata alla restituzione delle tasse ed al pagamento delle somme stabilite dai regolamenti e dagli atti di concessione. ”

Chi approva quest'articolo è pregato di alzarsi. (*È approvato*).

Ieri in fin di seduta per isbaglio misi a partito l'articolo 24, il quale includeva l'approvazione dell'articolo 21, rimasto in sospenso.

La Camera deve quindi rifare la votazione dell'articolo 24 che è il seguente:

“ Le disposizioni degli articoli 5, 6, 7 e 21 della presente legge si applicano anche alla costruzione e all'esercizio delle comunicazioni telegrafiche. ”

Chi è d'avviso di approvare quest'articolo 24, è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Ora la facoltà di parlare è all'onorevole relatore perchè dica se occorra di fare alcune correzioni di coordinamento al disegno di legge di cui si è esaurita testè la discussione.

Roux, relatore. La Commissione crede di dover fare alcune lievi proposte di coordinamento solamente a tre articoli: all'articolo 13, cioè quando si tratta del collegamento d'uffici comunali con uffici intercomunali. “ In questo caso le spese, la manutenzione e l'esercizio del collegamento sono a carico del concessionario della rete comunale; ma tanto questo quanto il Governo e per esso il concessionario della rete intercomunale possono esigere dagli utenti delle rispettive reti una soprattassa non superiore però del 5 per cento sulle tariffe. ”

Ora ognuno comprende che quando si è detto “ tanto questo quanto il Governo ” si sottintende anche il concessionario che ebbe la concessione intercomunale e a cui il Governo delega il suo diritto. È inutile quindi ripetere ancora una volta “ o per esso il concessionario della rete intercomunale. ” Propongo quindi la cancellazione di queste parole, perchè sono già comprese nell'articolo. Si dovrà quindi dire: “ tanto questo quanto il Governo possono esigere dagli utenti delle rispettive reti una soprattassa non superiore però del 5 per cento sulle tariffe. ”

Presidente. Dunque l'onorevole relatore propone una cancellazione: propone cioè la soppressione delle parole: “ o per esso il concessionario della rete intercomunale ” perchè è una inutile ripetizione.

Roux, relatore. Precisamente.

Presidente. Se la Camera non si oppone, quella cancellazione s'intende approvata.

(*È approvata*).

Roux, relatore. L'articolo 17 poi dice: “ Il concessionario avrà diritto di esigere dai richiedenti la comunicazione, ecc. ” Ora in luogo di dire: “ dai richiedenti la comunicazione ” è meglio